



Provincia di Benevento

SETTORE 3 RISORSE IDRICHE E AMBIENTE

Servizio Tutela Ambiente e Ciclo Rifiuti - SCA

DETERMINAZIONE N. 805 DEL 19/04/2024

OGGETTO: **Autorizzazione utilizzo Dott.ssa Maria Teresa Trosino, specialista in attività tecniche area dei funzionari ad elevata qualificazione per incarico extra orario di servizio, ai sensi dell'ex art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 presso il Comune di Faicchio (BN). Rettifica**

IL DIRIGENTE

VISTE:

- la nota protocollo generale n. 10061 del 18.04.2024 con la quale il comune di Faicchio ha inoltrato al predetto funzionario la deliberazione di G.C. n. 29/2024 con la quale ha autorizzato l'utilizzo di personale tramite l'istituto dell'eccedenza oraria, ai sensi dell'ex art. 1, comma 557, della Legge 311/2004;
- la nota prot. n. 10118 del 18.04.2024 con la quale l'arch. **Maria Teresa Trosino**, assunto a tempo indeterminato con le mansioni di **specialista in attività tecniche area dei funzionari ad elevata qualificazione** presso il Settore 3 - al **Servizio Tutela Ambiente e Ciclo Rifiuti – SCA**, comunicava al comune di Faicchio, ed a questa Dirigenza per conoscenza, la propria disponibilità, per 12 ore settimanali da effettuarsi al di fuori del normale orario lavorativo;

CONSIDERATO CHE:

- il comma 557, dell'art. 1 della legge n. 311/2004 consente ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di avvalersi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purchè autorizzati dall'amministrazione di provenienza, per far fronte alle peculiari problematiche di tipo organizzativo scaturenti dall'esiguità degli organici e dalle ridotte disponibilità finanziarie;
- il parere del Consiglio di Stato, sezione prima, n. 2141/2005 del 25.05.2005 ha stabilito che: *“l'art. 1, comma 557 della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (amministrazioni e lavoratori) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale”*;
- il Consiglio di Stato con parere n. 3764/2013, nel rispondere ad un quesito del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – prot. n. 15802 del 07.11.2013, ha confermato che :
la disposizione di cui all'art. 1, comma 557, da qualificare come *“normativa speciale”*, costituisce una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro a tempo pieno espresso dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001;

in ogni caso, nell'applicazione dell'istituto in esso disciplinato deve essere rispettato il limite della durata massima dell'orario di lavoro fissato in 48 ore settimanali dall'art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003;

l'utilizzazione presso altri enti locali è consentita per le sole prestazioni che non arrechino pregiudizio al corretto svolgimento presso l'ente di appartenenza e non interferiscano con i compiti istituzionali;

vanno osservate le prescrizioni stabilite presso l'ente di appartenenza in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoratore;

Dato atto che la prestazione resa ex art. 1, comma 557 della legge 311/2004 consiste nella prestazione aggiuntiva che il lavoratore svolge al di fuori del limite di orario contrattualmente previsto presso l'ente utilizzatore, entro la durata massima consentita dal D.Lgs. n. 66/2003 di 48 ore settimanali;

Tenuto conto che la Provincia di Benevento, con la concessione dell'autorizzazione all'arch. Maria Teresa Trosino ottempera alle funzioni di supporto e collaborazione con gli enti locali territoriali;

Rilevato, altresì, che il citato dipendente in relazione al predetto incarico ha dichiarato che:

- l'incarico ha carattere temporaneo ed occasionale e che non rientra tra i compiti del settore di assegnazione;
- non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi o motivi di incompatibilità, di diritto o di fatto, secondo le indicazioni del regolamento per la disciplina degli incarichi extraistituzionali del personale dipendente della Provincia di Benevento;
- che l'incarico verrà svolto al di fuori dell'orario di lavoro e che comporterà un impegno di circa n. 12 ore mensili a partire dalla data di sottoscrizione del contratto individuale con il comune di Faicchio (BN) e fino al 31.12.2024;
- l'incarico prevede un compenso lordo pari a circa € 600,00 mensili presuntive, che rapportato pro-quota e sommato con altri compensi per incarichi percepiti nel corso dell'anno solare, non dovrà risultare superiore ad € 30.000,00= annui, come da vigente Regolamento della Provincia di Benevento;
- l'incarico non compromette il decoro ed il prestigio della Provincia e non ne danneggia l'immagine;
- l'incarico non viene svolto per soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti la Provincia di Benevento;
- non si riferisce all'esercizio di una libera professione;
- si impegna ad assicurare il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei compiti di ufficio;
- si impegna a non utilizzare beni, mezzi ed attrezzature della Provincia per lo svolgimento dell'incarico;
- si impegna a fornire immediata comunicazione al Dirigente del settore di eventuali incompatibilità sopravvenute, provvedendo all'immediata cessazione dell'incarico;

Considerato che:

detto incarico non contrasta con i criteri indicati nell'articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e del vigente "**Regolamento incarichi esterni dipendenti dell'Ente**" approvato con delibera Presidenziale n. 14 del 26.01.2015;

l'incarico ha carattere temporaneo ed occasionale, verrà svolto al di fuori dell'orario individuale di lavoro, stabilito in funzione dell'orario di servizio della struttura provinciale di appartenenza e comporterà un impegno di n. 12 ore mensili a partire dalla data di sottoscrizione del contratto individuale con il comune di Faicchio (BN) e fino al 31.12.2024;

rappresenta una concreta occasione di crescita professionale da spendere in futuro in favore dell'Ente;

il suddetto incarico non comporta un impegno tale da pregiudicare il recupero psico-fisico del dipendente; l'attività da svolgere non comporta e non dovrà comportare in alcun modo l'utilizzo di personale, mezzi, strumenti o ambienti dell'Ente di appartenenza;

la prestazione professionale autorizzata non comporterà alcun onere per questa Amministrazione in quanto il compenso lordo mensile previsto di circa € 600,00 presuntive, sarà a totale carico del comune di Faicchio (BN).

Ritenuto, pertanto, di poter aderire alla richiesta formulata dal comune di Faicchio (BN);

Dato atto che per mero errore materiale, nel provvedimento n. 804 del 18/04/2024 viene riportata la data di decorrenza al 31/12/2023 anziché 31/12/2024;

VISTI:

il D.Lgs. n. 165/2001;

il D.Lgs. n. 267/2000;

La legge n. 331/2004;

Il D.Lgs. n. 66/2003

il vigente Regolamento sull'ordinamento sugli incarichi esterni della Provincia di Benevento;

DETERMINA

La premessa è parte integrante del presente provvedimento.

1. **Di autorizzare**, ai sensi del combinato disposto dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004, nonché del vigente Regolamento sugli incarichi esterni della Provincia di Benevento, l'arch. Maria Teresa Trosino, **specialista in attività tecniche area dei funzionari ad elevata qualificazione** in servizio presso il Settore N. 3 "RISORSE IDRICHE E AMBIENTE", a tempo pieno ed indeterminato, a prestare la propria attività lavorativa presso il comune di Faicchio (BN) fino a tutto il 31.12.2024, per un tempo di lavoro complessivo pari a n. 12 ore settimanali, al di fuori dell'orario di servizio d'obbligo contrattualmente previsto, entro la durata massima consentita dal D.Lgs. n. 66/2003 di 48 ore settimanali;
2. **Di precisare che** resta ad esclusivo carico del comune di Faicchio (BN) ogni onere che derivi dall'utilizzo dell'arch. Maria Teresa Trosino in relazione al numero di ore autorizzate;
3. **Di dare atto**,
 - che ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs 165/2001, come modificato dalla Legge n. 190/2012, sarà cura del conferente comunicare a questo Ente, entro 15 giorni, i compensi che, di volta in volta, verranno corrisposti per lo svolgimento del suddetto incarico;
 - che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa o diminuzione di entrata e non necessita pertanto del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 del D. lgs. 267/2000;
 - che il presente provvedimento sostituisce integralmente la DD n. 804 del 18/04/2024;
4. **Di trasmettere** copia della presente autorizzazione all'arch. Maria Teresa Trosino, al comune di Faicchio (BN), nonché al Presidente della Provincia di Benevento, al Segretario Generale, al Dirigente del Servizio

Gestione Giuridica del Personale ed al Dirigente del Settore Amministrativo Finanziario per opportuna conoscenza e per i successivi adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Giuseppe D'Angelo)

IL DIRIGENTE

f.to (Arch. Giuseppe D'Angelo)

